



*Rappresentanza Permanente d'Italia
presso l'Unione Europea
Bruxelles*

DG ENV C.3 A/
08. 04. 2008
ATTR: 5480
INFO:

3813

Bruxelles, 7 aprile 2008

DG Environment
Unit -C3
European Commission
B-1049 Bruxelles
Attn: Mr. David Delcampe

In allegato si trasmette la nota della Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare in risposta alla Vostra comunicazione dell'8 gennaio 2008 concernente le attività intraprese per l'applicazione della Direttiva 2002/49/CE, con particolare riguardo all'articolo 6 relativo alla determinazione dei descrittori acustici.

Distinti saluti

Dr Fabrizio Fabbri

Attache Ambiente



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale

prot. DSA-2008-0008650 del 28/03/2008

Commissione Europea
Direzione Generale Ambiente
Unità C3
B-1049 Bruxelles

c.a. Mr. David Delcampe

Pratica N.:

Ref. Mittente:

OGGETTO: Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Metodi di determinazione dei livelli Lden e Lnight per lo sviluppo delle Mappature Acustiche e delle Mappe Acustiche Strategiche.

Nel ringraziare per la comunicazione dell'08 gennaio 2008 con la presente si intende fornire informazioni sulle attività intraprese dall'Italia in merito all'applicazione della direttiva 2002/49/CE ed in particolare dell'articolo 6 della direttiva medesima concernente i metodi di determinazione dei descrittori acustici.

Detto articolo consente agli stati membri la possibilità di utilizzare metodi nazionali di determinazione dei livelli "Lden" e "Lnight" per lo sviluppo delle Mappature Acustiche e delle Mappe Acustiche Strategiche a patto che questi siano stati adottati in accordo alle disposizioni di cui all'Allegato II della citata direttiva ed in particolare a patto che questi forniscano risultati equivalenti a quelli ottenuti utilizzando i metodi provvisori di calcolo dei suddetti descrittori acustici, indicati nell'allegato medesimo.

Come abbiamo già anticipato nella nostra comunicazione trasmessa in data 23/02/2007 con prot. DSA-2007/005548, l'Italia è dotata di una legislazione nazionale che regola le immissioni di rumore prodotto da tutte le infrastrutture di trasporto e non solo da quelle principali individuate nella direttiva, nonché le immissioni di rumore nell'ambito di tutti i comuni e non solo all'interno degli agglomerati con più di 100.000 o 250.000 abitanti.

La Legge 26/10/1995, n. 447 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" e i relativi decreti attuativi prevedevano che venissero individuate già dal 2000, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, le aree in cui era stimato il superamento dei valori limite nazionali, differenziati per tipologia di sorgente e per destinazione d'uso del territorio, e che per tali aree venissero predisposti gli opportuni piani degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore.

.....
All. c.s

Allo stesso tempo non venivano date particolari indicazioni circa i metodi di determinazione dei livelli di rumore che dovevano essere adottati, lasciando così liberi i soggetti coinvolti di utilizzare i metodi che ritenessero più opportuni, purché in grado di fornire risultati confrontabili con la realtà attraverso adeguate verifiche strumentali.

Questi metodi sono stati poi estesi ed utilizzati anche per tutte le attività inerenti la redazione delle Mappature Acustiche e delle Mappe Acustiche Strategiche, tanto che nella nostra già citata comunicazione del 23/02/2007 prot. DSA-2007-005548, avevamo già posto alla Sua attenzione il problema inviandoLe la documentazione tecnica predisposta dal gestore della Rete Ferroviaria Italiana (RFI) che dimostrava la validità del metodo di calcolo utilizzato.

L'Italia ad oggi non è dotata di un modello nazionale di riferimento ma ha comunque la volontà di mantenere la posizione finora assunta, lasciando liberi gli operatori del settore di utilizzare i metodi che più ritengono opportuni a patto che, se diversi da quelli indicati "ad interim", ne producano tutta la documentazione necessaria a dimostrare l'equivalenza dei risultati con quelli ottenuti utilizzando i modelli di cui all'allegato II della direttiva.

Lo scrivente Ministero ha quindi già incaricato l'APAT (Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici), con nota prot. DSA-2008-006628 del 07/03/2008 che ad ogni buon fine si allega alla presente, di raccogliere tutta la documentazione presentata e di verificare l'equivalenza dei modelli utilizzati, così come richiesto dall'articolo 6 della direttiva; tale verifica però, vista la complessità della particolare situazione italiana, non potrà essere ultimata in tempo utile per l'incontro previsto presumibilmente per aprile 2008; l'impegno è comunque quello di fornire alla Commissione, quanto prima, tutti gli elementi elaborati per dimostrare che i metodi utilizzati sono conformi alle disposizioni dell'articolo 6 comma 2 della direttiva.

Il Direttore Generale
Ing. Bruno Agricola





Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale

prot. DSA - 2008 - 0006628 del 07/03/2008

APAT
Agenzia per la Protezione
dell' Ambiente e per i Servizi Tecnici
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 ROMA

Alla c.a. del Dott. Roberto Caracciolo

e p.c. APAT
Agenzia per la Protezione
dell' Ambiente e per i Servizi Tecnici
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 ROMA

Alla c.a. dell'ing. Salvatore Curcuruto

**OGGETTO: D.Lgs. n. 194/2005 - Validazione dei modelli di calcolo per
la determinazione dei livelli di rumore Lden e Lnight.**

Il D.Lgs. n. 194/2005 attuativo della Direttiva 2002/49/CE prevede che entro il 30 giugno 2007:

- L'autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma elabora e trasmette alla stessa le mappe acustiche strategiche realizzate secondo le indicazioni dell'allegato 4 del Decreto, nonché i dati di cui all'allegato 6, relativi al precedente anno solare, degli agglomerati con più di 250.000 abitanti, ove per agglomerato il Decreto definisce un'area urbana, individuata dalla regione o provincia autonoma competente, costituita da uno o più centri abitati contigui fra loro e la cui popolazione complessiva è superiore a 100.000 abitanti (250.000 per questa prima fase);
- le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture elaborano e trasmettono alla regione o alla provincia autonoma

All. c.s.

Ufficio Mittente: Div. V IAER - Sezione Acustica
Funzionario responsabile: Ing. Lorenzo Lombardi - Tel. 5008
DSA-IAER-AC-03_2008-0012.DOC

competente ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel caso di infrastrutture principali che interessano più regioni, la mappatura acustica redatta secondo le indicazioni dell'allegato 4, nonché i dati di cui all'allegato 6, riferiti al precedente anno solare:

- o degli assi stradali principali su cui transitano più di 6.000.000 di veicoli all'anno;
- o degli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all'anno;
- o degli aeroporti principali, ovverosia aeroporti civili o militari aperti al traffico civile in cui si svolgono più di 50.000 movimenti all'anno.

A chiarimento del significato e dei contenuti che devono avere le mappature acustiche e le mappe acustiche strategiche il D.Lgs. n. 194/2005 fornisce le seguenti definizioni:

- mappatura acustica è la rappresentazione di dati relativi a una situazione di rumore esistente o prevista in una zona, relativa ad una determinata sorgente, in funzione di un descrittore acustico che indichi il superamento di pertinenti valori limite vigenti, il numero di persone esposte in una determinata area o il numero di abitazioni esposte a determinati valori di un descrittore acustico in una certa zona;
- mappa acustica strategica è una mappa finalizzata alla determinazione dell'esposizione globale al rumore in una certa zona a causa di varie sorgenti di rumore, tra cui le infrastrutture di trasporto e gli impianti industriali, o alla definizione di previsioni generali per tale zona.

Per la determinazione e la redazione della mappatura acustica e della mappa acustica strategica il D.Lgs. n. 194/2005 all'allegato 2 stabilisce i metodi di calcolo da utilizzare "ad interim" in attesa dell'emanazione del pertinente decreto del Ministero dell'ambiente previsto dall'art. 6. Tale decreto non è stato ancora emanato dal Ministero, e gli agglomerati e le infrastrutture di trasporto principali che hanno adempiuto agli obblighi di redazione delle mappe acustiche previste dal decreto legislativo hanno adottato modelli di calcolo già utilizzati per la realizzazione degli obblighi derivanti dall'applicazione della Legge quadro sull'inquinamento acustico n.

447/95. Tali metodi di calcolo in alcuni casi sono differenti da quelli "ad interim" indicati e ciò è accaduto per importanti gestori di infrastrutture di trasporto quali RFI, tutti gli aeroporti principali ed Autostrade per l'Italia (che ha utilizzato il programma DISIAPYR realizzato dal Ministero dell'ambiente nell'ambito del programma DISIA). Tale situazione è analoga a quella presente anche presso altri paesi, come dimostra la nota pervenuta via e-mail dalla Germania ed allegata alla presente.

In merito all'utilizzo di metodi di calcolo la Direttiva 2002/49/CE indicava la possibilità di utilizzare, in alternativa ai metodi ad interim, metodi di calcolo definiti a livello nazionale o modelli di calcolo equivalenti a quelli ad interim.

La CE attraverso la nota allegata del 08 gennaio 2008, inoltrata attraverso la Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea, ha ribadito che gli stati membri possono usare, per determinare i livelli di rumore Lden e Lnight, ai fini dell'elaborazione delle mappe acustiche strategiche e della mappature acustiche metodi diversi da quelli indicati a patto che questi forniscano risultati equivalenti a quelli ottenuti con i metodi provvisori raccomandati al punto 2.2 dell'allegato 2 della direttiva 2002/49/CE.

Questo ci pone in una situazione di debolezza in quanto la CE potrebbe respingere i dati che comunicheremo nel caso non riuscissimo a far valere i metodi di calcolo utilizzati in Italia. Ciò comporterebbe una notevole complicazione ed aggravio dei costi per i gestori e le amministrazioni che hanno utilizzato metodi differenti a quelli "ad interim", nonché un diverso orientamento da assumere per ottemperare alla normativa nazionale, rispetto a quella comunitaria.

Stante quanto detto, si ritiene opportuno coinvolgere codesta Agenzia nel processo di validazione dei modelli utilizzati e nell'affrontare la problematica da portare a livello comunitario nella riunione prevista a Bruxelles per il mese di aprile 2008. A questo scopo si informa che i gestori che hanno utilizzato metodi di calcolo differenti da quelli indicati dalla CE hanno prodotto documentazione idonea ad indicare le differenze tra i metodi utilizzati e quelli "ad interim". Parte di tale documentazione è stata anche sottoposta alla fine del 2006 al funzionario della DG Ambiente della Commissione Europea, Mr. Delcampe, per un opportuno parere di competenza; tale azione non ha però sortito nessuna risposta in merito, se non

competenza; tale azione non ha però sortito nessuna risposta in merito, se non quella di rendere pubblici i dati comunicati dall'Italia sul sito dedicato della Comunità europea.

Allo scopo di avviare nel più breve tempo possibile le attività sopra proposte è indetta per il giorno 27 Marzo 2008 ore 10.30 presso questo Ministero, via C. Colombo 44, IX piano stanza 926, una riunione durante la quale saranno discusse le suddette problematiche, sarà fornita la documentazione inoltrata dai gestori relativamente alla significatività dei risultati dei modelli di calcolo impiegati e saranno definite le linee di azione da attuare nei confronti della CE.

Il Direttore della Div. V
Dott. Raffaele Ventresca

Il Direttore Generale
Ing. Bruno Agricola